

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

Sui lavori della Commissione ..... 50

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 51

ALLEGATO (*Proposta di parere del relatore*) ..... 54

Sui lavori della Commissione ..... 53

AVVERTENZA ..... 53

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 10 luglio 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

#### La seduta comincia alle 9.25.

#### Sui lavori della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, rilevata l'assenza del sottosegretario delegato a rispondere alle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno della seduta odierna, avverte che il relativo svolgimento e la discussione delle risoluzioni 7-00050 Carra e 7-00062 Caon, relative alla crisi del comparto agricolo lombardo a seguito delle avversità atmosferiche del periodo inverno-primavera 2013, sono rinviati ad altra seduta.

Fa quindi presente che la Commissione potrà passare all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 1248, per l'illustrazione della proposta di parere del relatore,

in attesa delle decisioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi in merito ai lavori dell'Assemblea.

Edoardo FANUCCI (PD) prende atto della decisione del Governo di non presentarsi a rispondere all'interrogazione da lui presentata da ormai cinquanta giorni, che rende palese una responsabilità dello stesso Governo nei confronti della mancata risoluzione della crisi strutturale del comparto ippico. Chiede pertanto al presidente di rappresentare la sua riflessione al Governo e di assicurare che si possa di ottenere la risposta del medesimo Governo nel più breve tempo possibile.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che la mancata partecipazione del sottosegretario delegato non è ascrivibile a ragioni di merito rispetto agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ma alla partecipazione ad una riunione del gruppo PdL che interessa i complessivi lavori della Camera.

#### La seduta termina alle 9.30.

## SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 9.30.

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.**

**C. 1248 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 3 luglio 2013.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che l'esame è iniziato nella seduta del 2 luglio scorso ed è proseguito nella seduta del 3 luglio.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*), che costituisce il risultato di un lavoro di approfondimento svolto con i gruppi, anche in raccordo con il Dicastero agricolo.

Illustra quindi, in particolare, le condizioni indicate nella proposta.

Alle lettere *a)* e *b)*, si è posta in evidenza la necessità di non escludere le imprese agricole dall'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che stanno soffrendo fortemente per la restrizione in atto relativa all'accesso al credito.

Con la condizione di cui alla lettera *c)*, si è sottolineata l'esigenza di estendere l'applicazione dell'articolo 2, relativo ai finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, compatibilmente con la normativa europea in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e agroindustriali.

Con le condizioni di cui alle lettere *d)* e *e)*, si è poi posto l'accento sull'importanza che, nella composizione della Cabina

di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, di cui all'articolo 13, sia prevista la partecipazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, considerata l'importanza della digitalizzazione per il comparto primario. Si è ritenuto altresì importante precisare gli obiettivi della medesima cabina di regia, comprendendovi il potenziamento dell'accesso alla rete *internet* nelle zone rurali, al fine di ridurre l'isolamento, incentivare e trasferire l'innovazione e sviluppare servizi di comunicazione in tempo reale di informazioni agro-meteo-climatiche agli agricoltori e agli operatori del settore.

Le successive condizioni introducono misure di semplificazione di adempimenti a carico delle imprese agricole.

Alla lettera *f)*, si introducono semplificazioni negli adempimenti relativi alla prevenzione degli incendi in favore delle imprese agricole, per impianti di limitata dimensione.

Con la condizione di cui alla lettera *g)*, è stata posta attenzione alla eccessiva onerosità dell'applicazione delle procedure previste dal decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, in materia di terre e rocce da scavo, che appaiono inadeguate rispetto alle attività di movimentazione terra normalmente effettuate nell'ambito dell'attività agricola; per esempio, per talune autorità di controllo, risulti addirittura irregolare il mero trasferimento in ambito aziendale con macchinari agricoli delle pietre estratte dai campi durante la lavorazione degli stessi per fini agricoli.

Parimenti, appare sproporzionata rispetto alle reali esigenze ambientali la somma degli adempimenti richiesti in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per alcune attività a scarso apporto di emissioni (quali, ad esempio, quelle di essiccazione o quelle delle cantine e dei frantoi). Si tratta di una questione annosa che interessa principalmente piccole aziende, che lavorano solo in limitati periodi dell'anno. In tal senso, è diretta la condizione di cui alla lettera *h)*.

Con la condizione di cui alla lettera *i)*, si chiede di superare le incertezze appli-

cative della disciplina vigente relativamente al digestato da non rifiuto, per evitare che siano considerati come rifiuti prodotti utilizzabili come effluenti zootecnici o ammendanti, qualora impiegati in impianti a biogas.

Le condizioni di cui alle lettere *l)*, *m)* e *n)* prevedono misure relative alle macchine agricole. In primo luogo, si prevede di consentire l'attivazione dello sportello telematico dell'automobilista anche da parte delle organizzazioni professionali agricole e agromeccaniche maggiormente rappresentative, per rendere più accessibile il servizio. Si è poi ritenuto necessario, in materia di omologazione delle macchine agricole, rendere immediatamente esecutiva la norma contenuta nell'articolo 45, considerate le criticità riscontrabili nel sistema nazionale dell'omologazione delle macchine agricole. Infine, si propone di prorogare il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, nelle more di una semplificazione dei relativi adempimenti.

Con la condizione di cui alla lettera *o)*, si prevedono, in aggiunta a quelle già previste all'articolo 35, misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni.

Di particolare rilevanza, infine, la previsione, di cui alla lettera *p)*, di norme per rendere più agevoli e meno costose le compravendite di fondi agricoli di esiguo valore economico, assegnando ulteriori funzioni roganti ai segretari comunali; in tal modo, si fornisce un concreto sostegno alla ricomposizione fondiaria, evitando che i costi connessi a tali atti siano superiori al valore dei fondi.

Alla lettera *q)*, si chiede di rifinanziare la legge n. 499 del 1999, relativa alle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di favorire il rilancio del settore

agricolo e per assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse a Expo 2015.

La condizione di cui alla lettera *r)* è diretta a prevedere una norma di interpretazione autentica, per risolvere un'annosa questione in merito alla individuazione dei requisiti di ruralità dei fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale.

Illustra infine anche le osservazioni contenute nella sua proposta di parere.

Franco BORDO (SEL), considerato che il relatore ha fatto cenno ad un raccordo con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, chiede di conoscere le proposte che il Ministero è disponibile ad accogliere.

Maria ANTEZZA (PD) chiede di rafforzare la richiesta contenuta nell'osservazione di cui alla lettera *b)*, relativamente al sistema dei controlli per il settore agricolo, sostituendo l'espressione « si valuti l'opportunità » con l'espressione « si valuti la necessità ».

Chiede poi di aggiungere una proposta di modifica normativa sul regime fiscale delle società agricole. Al riguardo, ritiene che dovrebbe essere ripristinata la più favorevole normativa abrogata di recente con effetto dal 2015, allo scopo di favorire l'aggregazione societaria e la crescita dimensionale delle imprese agricole. Inoltre, chiede che sia almeno consentito per il 2013 e il 2014 l'esercizio dell'opzione per le società agricole che non lo hanno esercitato entro il 2012, che potrebbero trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto ad altre imprese dello stesso settore.

Mino TARICCO (PD), con riferimento alla richiesta del collega Bordo, fa presente che il Governo ha finora manifestato un avviso favorevole relativamente alle condizioni contenute ai punti *g)*, *h)*, *i)*, *n)*, *q)* e *r)*.

Per quanto riguarda invece le richieste della collega Antezza, si dichiara disponibile nel merito, ma rileva che da quelle misure potrebbero derivare costi per i

quali sarebbe necessario reperire una copertura finanziaria, al momento problematica. Ritiene pertanto che si potrebbe formulare un'osservazione.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà stabilita sulla base delle decisioni della Conferenza dei Presidenti di gruppo in merito ai lavori della Camera.

#### Sui lavori della Commissione.

Franco BORDO (SEL), evidenziando che i deputati del gruppo PdL non hanno partecipato alla seduta odierna, sottolinea come tale comportamento, frutto di una scelta di quella parte politica indipendente dall'attività del Parlamento e della Commissione Agricoltura, sia da stigmatizzare come un comportamento grave ed esecrabile.

Marco CARRA (PD) chiede di aprire un confronto con le regioni del Nord e con gli attori della filiera suinicola, alla luce dell'accordo di filiera di recente raggiunto che, contenendo nuove ed interessanti proposte, merita di essere oggetto della valutazione della Commissione, anche per coo-

perare al buon esito delle misure concordate.

Luca SANI, *presidente*, si riserva di sottoporre la proposta del deputato Carra all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta termina alle 10.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni in materia di agricoltura sociale.*

*C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.*

*Disposizioni per la salvaguardia degli agrumi caratteristici.*

*C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia  
(C. 1248 Governo).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 69 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (C. 1248);

preso atto che talune disposizioni, quali gli articoli 6 e 45, interessano direttamente il comparto primario, intervenendo in materia di determinazione dell'accisa sul gasolio utilizzato nel settore florovivaistico e di semplificazione degli accertamenti relativi alla conformità delle macchine agricole alle prescrizioni tecniche previste dalla legge;

considerato che ulteriori disposizioni, seppur non attinenti direttamente al settore agricolo, interessano comunque il comparto, facendo riferimento alle procedure per l'utilizzazione dei fondi strutturali europei (articolo 9), all'attuazione dell'Agenda digitale italiana (articoli 13, 14 e 15) nonché agli interventi relativi al Fondo di garanzia e alla possibilità di accesso al credito per le piccole e medie imprese (articolo 1);

rilevato che le imprese agricole risultano allo stato escluse dai benefici del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 1 nonostante il settore soffra fortemente la restrizione in atto relativa all'accesso al credito e richieda un sostegno dello Stato per facilitare il processo di ammodernamento delle strutture;

rilevato che il comma 1 dell'articolo 6, relativamente al gasolio utilizzato per il

riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte degli imprenditori agricoli, stabilisce un'accisa agevolata, nella misura di 25 euro per mille litri, alla cui copertura si provvede con la riduzione di altra agevolazione destinata al comparto agricolo, ovvero con la riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio nel settore agricolo da ammettere all'agevolazione;

sottolineata l'esigenza di estendere l'applicazione dell'articolo 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese), compatibilmente con la normativa europea in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e agroindustriali;

ritenuto importante che nella composizione della Cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, di cui all'articolo 13, sia prevista la partecipazione, tra gli altri, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, considerata l'importanza del processo di digitalizzazione in atto per il comparto primario;

ritenuto altresì importante precisare gli obiettivi della medesima cabina di regia, comprendendovi il potenziamento dell'accesso alla rete internet nelle zone rurali, al fine di ridurre l'isolamento, incentivare e trasferire l'innovazione e sviluppare servizi di comunicazione in tempo reale di informazioni agrometeo-climatiche agli agricoltori e agli operatori del settore;

rilevata l'esigenza di introdurre semplificazioni negli adempimenti relativi alla

prevenzione degli incendi in favore delle imprese agricole, in considerazione della limitata dimensione degli impianti;

considerato che l'applicazione delle procedure previste dal decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, in materia di terre e rocce da scavo risultano eccessivamente onerose sul piano economico e burocratico ed inadeguate rispetto alle attività di movimentazione terra normalmente effettuate nell'ambito dell'attività agricola;

considerato che gli adempimenti richiesti alle imprese agricole in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera risultano sproporzionati rispetto alle reali esigenze ambientali, in considerazione dello scarsissimo apporto di emissioni legato ad alcune attività (quali, ad esempio, quelle di essiccazione e delle cantine) e che occorre, quindi, escludere dall'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli impianti agricoli ad inquinamento scarsamente significativo (come, ad esempio, gli essiccatoi, le cantine ed i frantoi);

rilevata l'esigenza di superare le incertezze applicative della disciplina vigente relativamente al digestato da non rifiuto;

sottolineata l'esigenza di consentire l'attivazione dello sportello telematico dell'automobilista anche da parte delle organizzazioni professionali agricole e agromeccaniche maggiormente rappresentative, per rendere più accessibile il servizio;

ritenuto, in materia di omologazione delle macchine agricole, necessario rendere immediatamente esecutiva la norma contenuta nell'articolo 45, considerate le criticità riscontrabili nel sistema nazionale dell'omologazione delle macchine agricole;

rilevata la necessità di prorogare il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, nelle more di una semplificazione dei relativi adempimenti;

preso atto della necessità di introdurre talune norme di semplificazione degli adempimenti relativi all'informa-

zione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni;

ritenuto importante prevedere norme di semplificazione per la compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico, assegnando ulteriori funzioni roganti ai segretari comunali;

considerata l'esigenza di rifinanziare la legge n. 499 del 1999, relativa alle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e per assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse a Expo 2015;

richiamata la necessità di introdurre chiarimenti in merito alla individuazione dei requisiti di ruralità dei fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole « Ministro dell'economia e delle finanze » siano aggiunte le seguenti: « e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali »;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera a), prima del numero 1) sia inserito il seguente:

« 01. l'aggiornamento dei soggetti ammessi alla presentazione delle richieste, includendovi le imprese agricole »;

c) all'articolo 2, dopo il comma 8, sia inserito il seguente:

« 8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con la normativa europea in materia, anche alle piccole e medie imprese agricole e agroindustriali ».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, al comma 5, dopo le parole « Ministro dell'economia e delle finanze » siano aggiunte le seguenti: « e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali » e al comma 7, le parole « sentito il Ministro dell'economia e delle finanze » siano sostituite dalle seguenti: « sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali »;

d) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole « dal Ministro dell'economia e delle finanze » siano aggiunte le seguenti: « dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, »;

e) all'articolo 13, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:

« 1-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, alla lettera f), dopo le parole: « per favorire l'accesso alla rete internet » sono inserite le seguenti: « nelle zone rurali, nonché »;

f) All'articolo 38 aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, ovvero contenitori distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno dell'azienda, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. »;

g) all'articolo 41, dopo il comma 2, sia inserito il seguente:

« 2-bis. Fatti salvi il rispetto delle condizioni recate ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché dell'allegato IV del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, alle imprese agricole che, nell'ambito della propria attività o di attività connesse, effettuano opere dalla cui realizzazione derivino materiali da scavo, non si applicano le procedure previste dal medesimo decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 »;

h) dopo l'articolo 41, sia inserito il seguente:

« ART. 41-bis. – (Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo) – 1. Alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « nonché i silos per i materiali vegetali »;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

« v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore ad 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione a biodiesel ed uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano, o a gpl, o a biogas »;

c) alla lettera z), la parola « potenzialmente » è soppressa;

d) dopo la lettera kk) è aggiunta la seguente:

« kk-bis) cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di

fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera »;

e) dopo la lettera ll), è aggiunta la seguente:

« ll-bis) frantoi »;

2. Alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera v), è inserita la seguente:

« v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato »;

b) la tabella di cui alla lettera nn) è soppressa;

c) dopo la lettera oo) è aggiunta la seguente lettera:

« oo-bis) stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato »;

i) all'articolo 41, dopo il comma 2, sia inserito il seguente:

« 2-bis. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, dopo la lettera ff), è inserita la seguente:

« ff-bis) digestato da non rifiuto: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti, o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis che sia utilizzabile come effluente zootecnico o come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia »;

l) all'articolo 45, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale,

per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 »;

m) all'articolo 45, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente:

« 1-ter. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui al comma 2 dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'accertamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, può essere ad ogni effettuato da enti operanti nel settore meccanico agrario riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 e che svolgono anche attività e supporto nel campo dell'omologazione delle macchine agricole e del miglioramento delle prestazioni e della sicurezza delle stesse macchine agricole »;

n) dopo l'articolo 45, sia aggiunto il seguente:

« ART. 45-bis (Abilitazione all'uso di macchine agricole) – 1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte le parole: « nonché le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione ».

2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo del 22 febbraio 2012, n. 53, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è posticipato al 22 marzo 2015 »;

o) all'articolo 35, al comma 1, dopo il capoverso 13-*bis*, sia aggiunto il seguente:

« 13-*ter*. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della Salute, adottato in accordo con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le corrispondenti componenti delle Commissioni consultive permanenti per la salute e la sicurezza sul lavoro e in agricoltura e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni »;

p) dopo l'articolo 45 sia inserito il seguente:

« ART. 45-*bis* (Disposizioni in materia di semplificazioni per la compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico). 1. Dopo l'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è inserito il seguente:

« ART. 97-*bis*. (Ulteriori funzioni roganti dei segretari comunali) – 1. Il segretario comunale può:

a) rogare i contratti fra privati che hanno per oggetto fondi agricoli con superficie non superiore a 5.000 mq o con un valore economico inferiore a cinquemila euro, ubicati nel territorio comunale;

b) autenticare le sottoscrizioni dei privati che hanno stipulato i contratti di cui alla lettera a).

2. Le funzioni di cui al comma 1, nel caso di contratti aventi oggetto appezzamenti di terreno agricolo che insistono sul

territorio di più comuni, sono esercitate dal segretario del comune nel quale insiste la porzione maggiore del fondo agricolo »;

q) dopo l'articolo 46 sia inserito il seguente:

« ART. 46-*bis* (Rifinanziamento della legge n. 499 del 1999) – 1. Al fine di favorire il rilancio del settore agricolo e per assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse a Expo 2015, è assegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lo stanziamento di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per le finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, nonché per la partecipazione all'Expo 2015. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 »;

r) dopo l'articolo 49 sia inserito il seguente:

« ART. 49-*bis*. (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) – 1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni »;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 6, relativo all'accisa agevolata sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte degli imprenditori agricoli, si valuti la possibilità di prevedere la copertura finanziaria della relativa spesa con modalità diverse dalla riduzione di altra agevolazione destinata al comparto agricolo o comunque di applicare la riduzione con esclusione delle assegnazioni ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale;

b) con riferimento al complesso sistema dei controlli che caratterizza il settore agricolo, garantendo comunque il rispetto delle regole che governano l'attività imprenditoriale e la valorizzazione delle produzioni italiane, si valuti l'oppor-

tunità di assicurare una forma di coordinamento degli organi di controllo al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti;

c) con riferimento al sostegno alle imprese agricole, al ricambio generazionale e all'accorpamento fondiario e in relazione all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, si ravvisa l'opportunità di un rifinanziamento delle misure di agevolazione tributaria per la piccola proprietà contadina;

d) con riferimento alla soppressione dell'INRAN e al conseguente trasferimento delle funzioni e del personale presso il CRA, si raccomanda il reperimento delle necessarie risorse al funzionamento dell'ente, con particolare riferimento ai costi per il personale.